

**Regolamento Comunale sulle Unioni Civili
(1^ e 2^ Commissione Consiliare del 23 marzo 2012)**

ART. 1

- 1) E' istituito presso il Comune di Cassino il registro amministrativo delle unioni civili.
- 2) Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela e amministrazione di sostegno) che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
- 3) Il Comune di Cassino adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
- 4) Il Comune di Cassino nell'ambito delle proprie autonomie Amministrative tutela la piena dignità umana e sociale delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto.
- 5) Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate;

ART. 2

- 1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

- 2) La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.
- 3) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Cassino, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n° 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.
- 4) Per l'accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del comune di Cassino;

ART. 3

- 1) L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:
 - a) due persone, non legate tra di loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, e amministrazione di sostegno ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Cassino e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO FARDELLI

b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, e amministrazione di sostegno residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Cassino e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2) Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle unioni civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e compilino:

- a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 1)
- b) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (all. 2)
- c) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili (all. 3)

ART. 4

1) Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Cassino produce la cancellazione dal Registro. In tal caso la cancellazione avviene d'ufficio, a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o entrambe le parti interessate. Tale istanza è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.

~~2) Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengono meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale dà luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989.~~

3) L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali – previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio continua a godere il convivente superstite.

4) L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile i cui effetti non siano cessati al momento della domanda d'iscrizione nè dalle persone coniugate fino al momento in cui non si provvede all'annotazione sul registro di stato civile della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili di matrimonio.

ART. 5

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa, ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. LUCA ALTERI)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO FARDELLI

3) Con successiva delibera della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro ed alla disciplina degli atti relativi.

4) Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:

- a) casa;
- b) sanità e servizi sociali;
- c) trasporti;
- d) formazione, scuola e servizi educativi ;
- e) diritti e partecipazione;
- f) sport e tempo libero;
- g) giovani, genitori, anziani.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Luca ~~ALFIERI~~)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Dott. MARINO FARDELLI